

DELIBERAZIONE 1 FEBBRAIO 2018
54/2018/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI PROCEDURE DI BACK-UP PER IL MERCATO DEL GIORNO PRIMA E PER IL MERCATO INFRAGIORNALIERO, PRESENTATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2015/1222 (CACM), COME RISULTANTE DAL VOTO UNANIME ESPRESSO DA TUTTE LE AUTORITÀ EUROPEE DI REGOLAZIONE ALL'INTERNO DELL'ENERGY REGULATORY FORUM

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1005^a riunione del 1 febbraio 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72);
- il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) n. 1222/2015 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) n. 1719/2016 della Commissione, del 26 settembre 2016;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 febbraio 2015, 45/2015/R/eel, recante “*Avvio del market coupling sulle interconnessioni Italia-Slovenia, Italia-Austria e Italia-Francia*”
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2017, 467/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 600/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 600/2017/R/eel);
- la lettera del Ministero per lo Sviluppo economico “*Designation of NEMO for Italian bidding zones*” (prot. Ministero per lo Sviluppo economico 21294 del 15 settembre 2016), inviata alla Commissione Europea il 15 settembre 2016, in cui si designa la società Gestore dei mercati energetici S.p.a. (di seguito: GME) quale Nominated Electricity Market Operator (NEMO) per l'Italia, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del Regolamento CACM;

- il documento dell'*Energy Regulators' Forum* (di seguito: ERF), recante "*ERF Rules of Procedure*" del 15 marzo 2016, con cui si è istituita, su base volontaria, una piattaforma ove i rappresentanti legali o loro delegati di tutte le Autorità di regolazione europee esprimono formalmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i "termini e condizioni o le metodologie", secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento CACM;
- il documento, recante "*All NEMOs' proposal for the back-up methodology in accordance with Article 36(3) of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*" (di seguito: "Proposta di procedure di *back-up*"), inviato da GME all'Autorità in data 14 febbraio 2017, prot. Autorità 7188 del 22 febbraio 2017 (di seguito: comunicazione 22 febbraio 2017);
- il documento ERF, recante "*Request for amendment by all Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators' Forum on the all NEMOs' proposal for back-up methodology submitted in accordance with Article 36(3) of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*" (di seguito: "Richiesta di emendamenti alle procedure di *back-up*"), discusso alla riunione del 13° ERF del 18 luglio 2017;
- il documento ERF "*Outcome of the Electronic Procedure on the proposals agreed at the last ERF*" del 25 luglio 2017 (prot. Autorità 25289 del 27 luglio 2017);
- la lettera del Presidente di ERF (prot. Autorità 25289 del 27 luglio 2017), inviata in data 25 luglio 2017 all'ACER, alla Commissione Europea e al NEMO Committee, con cui si comunica la decisione espressa all'unanimità da parte di tutte le Autorità di regolazione di richiedere alcuni emendamenti alla Proposta di procedure di *back-up* e si inoltra il documento "Richiesta di emendamenti alle procedure di *back-up*";
- il documento "*All NEMOs' proposal for the back-up methodology in accordance with Article 36(3) of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*" (di seguito: "Proposta emendata di procedure di *back-up*"), inviato da GME all'Autorità in data 13 novembre 2017, prot. Autorità 37649 del 17 novembre 2017 (di seguito: comunicazione 17 novembre 2017);
- la lettera del Presidente di ERF (prot. Autorità 2381 del 25 gennaio 2018), inviata in data 24 gennaio 2018 all'ACER, alla Commissione Europea e al NEMO Committee, con cui si comunica la decisione espressa all'unanimità da parte di tutte le Autorità di regolazione di approvare la Proposta emendata di procedure di *back-up* (di seguito: lettera 24 gennaio 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 36 del Regolamento CACM prevede che entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso (avvenuta in data 14 agosto 2015), tutti i NEMO elaborino congiuntamente e in coordinamento con i TSO una proposta relativa alle procedure di *back-up* che consentano anche in condizioni di emergenza il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 39 del regolamento CACM (per il mercato del

giorno prima) e di cui all'articolo 52 del regolamento CACM (per il mercato infragiornaliero);

- l'articolo 9 (6), lettera f) del Regolamento CACM prevede che tale metodologia sia sottoposta all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione, secondo quanto previsto dal comma 10, del medesimo articolo 9;
- l'articolo 9(10) del Regolamento CACM prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte delle Autorità di regolazione o, se del caso, dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 9(11) del Regolamento CACM prevede che qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al comma 9(10), ACER adotti, entro sei mesi, una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1) del Regolamento (CE) 713/2009;
- l'articolo 9(12) del Regolamento CACM prevede che qualora:
 - le Autorità di regolazione richiedano di apportare modifiche concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentate, entro due mesi dalla richiesta i TSO e i NEMO interessati sottopongo alle medesime Autorità, ai fini dell'approvazione, una proposta emendata. Le competenti Autorità di regolazione decidono in merito ai termini e alle condizioni o alle metodologie emendati entro due mesi dalla loro presentazione;
 - le competenti Autorità di regolazione non siano state in grado di addivenire a un accordo sui termini e le condizioni o le metodologie emendate entro due mesi dalla loro presentazione, l'Agenzia adotti, entro sei mesi, una decisione relativa alle modifiche dei termini e delle condizioni o delle metodologie, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) 713/2009;
- la procedura che le Autorità di regolazione hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 9(6) del Regolamento CACM prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno del ERF, conformemente alle regole contenute nel documento "*ERF Rules of Procedure*".

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 36, del regolamento CACM, tutti i NEMO hanno predisposto e inviato a tutte le Autorità di regolazione europee la "Proposta di procedure di *back-up*", di cui alla comunicazione 22 febbraio 2017;
- con la deliberazione 600/2017/R/eel, conformemente alla decisione unanime assunta in sede ERF il 18 luglio 2017, ai sensi degli articoli 9(10) e 9(12) del Regolamento CACM, l'Autorità ha istruito GME per l'attuazione di emendamenti alla Proposta di procedure di *back-up* in riferimento ai seguenti ambiti di intervento:
 - giustificare i tempi di implementazione delle procedure di *back-up*, con particolare riferimento al raccordo con l'implementazione delle regole per la gestione della presenza di più NEMOs all'interno della stessa zona di mercato;

- specificare le procedure di *back-up* per tutte le attività citate nella proposta, ivi inclusi la conferma dei risultati da parte dei NEMO e dei TSO, e individuare i soggetti responsabili per l'analisi delle problematiche e per l'attivazione delle relative procedure di *back-up*, qualora necessarie;
- elaborare misure che consentano nel mercato infragiornaliero la chiusura del solo NEMO *Trading Hub* interessato da anomalie di funzionamento al fine di evitare impatti sugli altri NEMO;
- introdurre una maggiore flessibilità nei sistemi di comunicazione legati al mercato infragiornaliero;
- prevedere un obbligo in capo ai NEMO di eseguire, congiuntamente con i TSO, un *market coupling* a livello nazionale o regionale in caso di *decoupling* a livello europeo, qualora tale tipologia di *coupling* sia prevista nell'ambito delle procedure di *fallback* di cui all'articolo 44 del Regolamento CACM;
- specificare le tempistiche entro cui, in caso di mancato successo delle procedure di *back-up*, devono essere attivate le procedure di *fallback* da parte dei TSO per consentire l'allocazione della capacità in assenza del mercato;
- con la comunicazione 17 novembre 2017, GME ha trasmesso, all'Autorità, il documento Proposta emendata di procedure di *back-up*, emendato da tutti i NEMO a seguito della richiesta di cui alla lettera del Presidente di ERF del 27 luglio 2017 e alla deliberazione 600/2017/R/EEL;
- dall'analisi da parte di tutte le Autorità di regolazione della Proposta emendata di procedure di *back-up*, di cui alla comunicazione 17 novembre 2017, è emerso che i NEMO hanno ottemperato alla richiesta con particolare riferimento:
 - al completamento delle definizioni e al chiarimento delle espressioni ambigue;
 - alle tempistiche di implementazione delle procedure di *back-up*, chiarendo che queste saranno contestuali all'implementazione della funzione di MCO (di cui alla deliberazione 467/2017/R/eel) e degli accordi locali per la gestione della presenza di più NEMO all'interno della stessa zona di mercato;
 - alla disposizione che stabilisce che la contrattazione continua in tutte le aree / interconnessioni non interessate dall'incidente non venga sospesa;
 - alle procedure mancanti; nello specifico, sono state specificate le procedure in caso di rigetto dei risultati da parte dei NEMO o da parte dei TSO;
 - alle tempistiche di attivazione delle procedure di *fallback*, da includersi in altre termini e condizioni o metodologie, e pertanto stralciate dalle procedure di *back-up*;
 - alla maggiore flessibilità nei sistemi di comunicazione a supporto del funzionamento del mercato infragiornaliero, prevedendo la possibilità di passaggio manuale tra i canali di comunicazione primaria e secondaria e introducendo la possibilità per i TSO di intervenire a supporto dei Coordinatori per il Calcolo delle Capacità o di altri TSO;
 - all'assegnazione delle responsabilità in caso di attivazione delle procedure di *back-up*
 - in *day ahead*, nel cui ambito è previsto l'obbligo per il Coordinatore di attivare il comitato per gli incidenti e

- in *intraday*, nel cui ambito è previsto l'obbligo per le parti interessate di contattare il fornitore del servizio della funzione di MCO responsabile per i canali di comunicazione;
 - al *decoupling* parziale, nel cui ambito la metodologia stabilisce che i NEMO si impegnano ad applicare le procedure di *fallback* sviluppate dai TSO per la parte di loro competenza;
- con la lettera 24 gennaio 2018 il Presidente di ERF ha comunicato all'ACER, alla Commissione Europea e a NEMO Committee la decisione espressa all'unanimità da parte di tutte le Autorità di regolazione di approvare la Proposta emendata di procedure di *back-up* di cui alla comunicazione 17 novembre 2017.

RITENUTO CHE:

- sia necessario approvare la Proposta emendata di procedure di *back-up* di cui alla comunicazione 17 novembre 2017

DELIBERA

1. di approvare il documento “*All NEMOs’ proposal for the back-up methodology in accordance with Article 36(3) of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*”, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a GME e ad ACER;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

1 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni